

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **undici** del mese di **aprile**, alle ore 13,45, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe – **Tesoriere**, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Prima di passare all'esame dell'O.d.G. dell'odierna seduta, viene introdotta nell'aula consiliare l'Avv. **Regina Veronica**, nata a Palermo (PA) il 02/06/1985, la quale chiede, giusta delibera d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in data 14/03/2017, di assumere l'impegno solenne per poter esercitare la professione forense, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012.

Ammessa a rendere la dichiarazione di impegno solenne innanzi il Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica, ripete la seguente formula:

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, giusta separato verbale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani dichiara l'Avv. Regina Veronica, come sopra generalizzata, investita delle funzioni di Avvocato.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio.

Il Presidente dà pertanto inizio ai lavori del Consiglio in seduta ordinaria.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (BILANCI DELL'ORDINE) ed il Presidente riferisce che il revisore dei conti dell'Ordine Avv. Biagio Bosco ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire all'odierna seduta.

§ Passando al secondo punto posto all'O.d.G. (PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E/O REGISTRO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2016 EX ART. 29^o DELLA LEGGE 31/12/2012, N. 247):

1) Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. =====, in data 5/4/2017, ha provveduto al pagamento degli importi dovuti per l'anno 2016 per l'iscrizione all'Albo e che pertanto non si è dato seguito agli adempimenti connessi al provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell'iscritta nella seduta del 30/03/2017. Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2016, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti della stessa.

2) Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. =====, in data 31/3/2017, ha provveduto al pagamento degli importi dovuti per l'anno 2016 per l'iscrizione all'Albo e che pertanto non si è dato seguito agli adempimenti conseguenti al provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell'iscritto nella seduta del 30/03/2017. Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2016, revoca il provvedimento di sospensione adottato nei confronti della stesso ex art. 29 comma 6 L.P..

3) Con riferimento ai praticanti avvocato non in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, il Consigliere Tesoriere riferisce che permane la morosità nel pagamento del contributo d'iscrizione per l'anno 2016 della Dott.ssa ===== e della Dott.ssa =====.

Il Consigliere Tesoriere ritiene opportuno preliminarmente approfondire la questione relativa all'applicabilità del procedimento di sospensione per morosità nei confronti dei praticanti. Nessun dubbio sul fatto che, per i praticanti con patrocinio, procedimento ed effetti saranno identici a quelli degli avvocati, essendo gli stessi abilitati all'esercizio della professione anche se in modo limitato.

Per i praticanti morosi non abilitati al patrocinio, il modus operandi più appropriato potrebbe essere quello di convocarli, ed in caso di mancata comparizione, ovvero nell'ipotesi in cui la morosità non venga sanata, procedere alla cancellazione per mancanza di interesse degli stessi a rimanere iscritti al registro.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, ad unanimità, l'approva e la fa propria.

Con riferimento alla praticante avvocato Dott.ssa =====:

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale della Dott.ssa =====, ritenuto che la stessa è iscritta al N. === del Registro dei Praticanti con anzianità 07/11/2006, che la stessa è stata ammessa all'esercizio del patrocinio dal 04/12/2007 al 07/11/2013, che la stessa ha ottenuto il rilascio del certificato di compiuta pratica in data 10.11.2008, ritenuto che ai sensi e per gli effetti dello art. 17 comma 10, lett. B) L. 247/2012, la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati può essere deliberata dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica e decorso il tempo per cui è stata chiesta l'abilitazione al patrocinio, dispone la comparizione innanzi il Consiglio della Dott.ssa =====, per la seduta del giorno 9 maggio 2017 alle ore 14,00 presso i locali dell'Ordine, quale atto propedeutico ai fini della cancellazione dal Registro, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della normativa sopra richiamata. Manda alla segreteria per la notifica del presente verbale all'interessata.

Con riferimento alla praticante avvocato Dott.ssa =====:

Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale della Dott.ssa =====, ritenuto che la stessa è iscritta al N. === del Registro dei Praticanti con anzianità 28/04/2015, ritenuto che non sono ancora decorsi i termini per la vidimazione del II semestre di pratica forense (in scadenza il 28/04/2017) e che pertanto non è possibile accertare l'eventuale interruzione della pratica superiore a sei mesi ai fini della successiva cancellazione ex art. 17, comma 10, lett. a) L. 247/2012, rinvia ogni decisione.

Il Presidente ritiene inoltre necessario affrontare la questione relativa agli avvocati che risultano sospesi dall'esercizio della professione per il mancato pagamento dei contributi di iscrizione per più anni, nello specifico, l'Avv. =====, il quale risulta moroso dal 2007 con un debito nei confronti dell'Ordine pari ad € 1616,00 aggiornato al 2016 e l'Avv. =====, la quale risulta morosa dal 2013 con un debito nei confronti dell'Ordine di € 533,44 aggiornato al 2016.

Il Consiglio, ritenuto che l'Avv. ===== risulta sospeso a tempo indeterminato con decisione del 23 giugno 2009, ritenuto che l'Avv. =====risulta sospesa a tempo indeterminato con decisione del 30 ottobre 2014, ritenuto che entrambi non hanno manifestato alcun interesse a regolarizzare la posizione debitoria nei confronti dell'Ordine, ad unanimità, dispone l'inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo di una segnalazione nei confronti degli avvocati ===== per la valutazione di eventuali ulteriori rilievi disciplinari. Dispone inoltre di attivare una procedura per il recupero dei crediti vantati dall'Ordine, prendendo contatti con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala al fine di individuare un professionista a cui affidare l'eventuale incarico per il recupero dei crediti.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (**PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti.

1) In relazione all'istanza (Prot. N. 325/17 del 06/02/2017 – F13 C N. 1/2017) presentata dall'Avv. Oddo Massimo nei confronti del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola, propone la liquidazione in conformità alla richiesta dell'iscritto. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Oddo Massimo (Prot. N. 325/17 del 06/02/2017 – F13 C N. 1/2017)** - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig=====, per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito descritte:

“ Ricorso in opposizione all'esecuzione N. =====.”

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura dell'affare, all'importanza delle questioni trattate e tenuto conto dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista;

Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Oddo Massimo** del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento

2) Si premette che il presente punto all'O.d.G. è stato inserito dopo la stesura originaria, atteso che il termine di 60 giorni, previsto dal regolamento per la vidimazione della parcella, scadeva il giorno stesso in cui il consigliere relatore ne ha chiesto il prelievo (termine 9/4/2017 festivo, prorogato al 10/04/2017). In relazione, quindi, all'istanza (Prot. N. 355/17 del 08/02/2017 – F13 C N. 4/2017) presentata dall'Avv. **Miceli Vincenzo** nei confronti del Sig. =====, Il Consigliere relatore Avv. Giuseppe Scarcella rappresenta di aver valutato la richiesta dell'Avv. Vincenzo Miceli volta all'opinamento della parcella nei confronti del signor =====e di averla trovata congrua con i parametri forensi vigenti all'epoca della conclusione dell'incarico (2009) e perciò applicabili al caso di specie. Lo stesso rileva, altresì, che la notula è stata formulata secondo importi addirittura inferiori ai minimi tariffari e non è per nulla eccessiva rispetto alla qualità ed al pregio delle prestazioni rese ed in relazione ai risultati conseguiti dalla parte. Lo stesso consigliere relatore informa il Consiglio che, con nota pervenuta in data odierna, il sig. ===== si è reso disponibile ad un tentativo di conciliazione di fronte questo COA ed ha chiesto, all'uopo, la nomina di un difensore. L'avvocato Giuseppe Scarcella, quindi, informa i presenti che il predetto aveva ricevuto la lettera raccomandata avente ad oggetto l'avviso di avvio del procedimento amministrativo in data 23 febbraio 2017, di aver esercitato il diritto di accesso agli atti in data 8 marzo 2017, ma di non avere mai depositato nei termini indicati dall'art.4 del vigente regolamento, alcuna nota difensiva o esplicativa, di guisa che la richiesta pervenuta solamente oggi, dopo che era avvenuto il prelievo, tra le questioni poste all'O.d.g. del Consiglio, della richiesta sulla congruità della parcella redatta dall'iscritto, deve essere considerata meramente dilatoria oltre che tardiva. A ben vedere, infatti, detta richiesta, a mente della norma sopra indicata, sarebbe dovuta avvenire nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, cosa che, come detto, non è avvenuta.

Il Presidente, quindi, chiede ai presenti se esitare positivamente il parere di congruità ovvero differire ad altra data il punto all'ordine del giorno informando l'avvocato Vincenzo Miceli della richiesta avanzata dalla parte.

Dopo diffusa ed ampia discussione, il Consiglio dell'Ordine, a maggioranza dei presenti, decide di approvare la richiesta proveniente dall'avvocato Vincenzo Miceli in maniera pedissequa alla sua richiesta e di respingere quella del sig===== non solo poiché tardiva ed intempestiva ma anche in ragione del fatto che la proposta di parcella redatta dall'iscritto - in quanto redatta secondo i parametri minimi previsti dalle tariffe vigenti all'epoca in cui si conclusero le prestazioni (insuscettibili di deroga all'epoca) - non sembra potere essere oggetto di ulteriore transazione al ribasso

davanti questo Consiglio, se non in dispregio agli ordinari criteri di redazione delle parcelle degli avvocati e dell'onore e della dignità della prestazione del professionista.

Il Consiglio dispone, altresì, darsi comunicazione al signor ===== oltre che all'Avv. Vincenzo Miceli - anche al fine di chiedere al primo se, in mancanza dell'accoglimento della richiesta, sia ancora interessato alla nomina di un legale per la pendenza in questione.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Miceli Vincenzo** (Prot. N° 355 del 08/02/2017 – F 13 C N. 4/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di onorari nei confronti del proprio cliente =====per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito descritte:

1) =====OMISSIS=====;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado dell'autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio;

Vista ed applicata la tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Scarcella, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Miceli Vincenzo** dell'onorario complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre i diritti pari ad € =====, il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 12,5 %, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Si passa, quindi, all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esamina le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

258 / 2017 G.P.	305 / 3017 G.P.	315 / 3017 G.P.	316 / 3017 G.P.	318 / 3017 G.P.	319 / 3017 G.P.
320 / 2017 G.P.	321 / 2017 G.P.	322 / 2017 G.P.	323 / 2017 G.P.	324 / 2017 G.P.	325 / 2017 G.P.
326 / 2017 G.P.	327 / 2017 G.P.	328 / 2017 G.P.	329 / 2017 G.P.	331 / 2017 G.P.	332 / 2017 G.P.
334/ 2017 G.P.	335/ 2017 G.P.	336/ 2017 G.P.	338/ 2017 G.P.	339/ 2017 G.P.	340/ 2017 G.P.
341/ 2017 G.P.	342/ 2017 G.P.	343/ 2017 G.P.	344/ 2017 G.P.	345/ 2017 G.P.	346/ 2017 G.P.
347/ 2017 G.P.	348/ 2017 G.P.	349/ 2017 G.P.	350/ 2017 G.P.	351/ 2017 G.P.	352/ 2017 G.P.
354/ 2017 G.P.	355/ 2017 G.P.	356/ 2017 G.P.	357/ 2017 G.P.	358/ 2017 G.P.	359/ 2017 G.P.
360/ 2017 G.P.					

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 3/4/2017 (prot. n. 996 del 6/4/2017) dell'Avv. **Li Causi Claudia Anna**, iscritto al N. 865 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/10/2014, tendente ad ottenere l'inserimento - con decorrenza dal 14 marzo 2017 - nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio, Vista l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale, constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento dell'Avv. **Li Causi Claudia Anna**, nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste con decorrenza dal 14 marzo 2017.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 01/04/2017 dall'Avv. **Corso Antonino**, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976, iscritto al N. 420 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/10/2003, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p..

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata;

Ritenuto che il richiedente ha prodotto idonea documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;

Ritenuto inoltre che l'istante risulta essere in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 11 L. 247/12 e non risulta avere mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto pertanto che l'Avv. Corso Antonino è in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Corso Antonino**, nato ad Erice (TP) il 28/01/1976 (CRSNNN76A28D423Q), iscritto al N. 420 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/10/2003.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate dagli avvocati di seguito indicati:

1. Avv. **Pirrone Claudio**, nato a Partinico il 21/07/1980;
2. Avv. **Coppola Giuseppe**, nato ad Erice il 24/02/1983;
3. Avv. **Fodale Apollonia**, nata a Trapani il 24/08/1971;
4. Avv. **D'Angelo Eugenio**, nato a Trapani il 04/01/1955;
5. Avv. **Leone Ernesto Giuseppe**, nato a Palermo il 15/08/1965;
6. Avv. **Strade Giuseppa Katiuscia**, nata ad Erice il 12/02/1975;
7. Avv. **Alagna Salvatore**, nato a Trapani il 05/04/1958;
8. Avv. **Alcamo Stefania**, nata a Castelvetrano il 17/04/1980;
9. Avv. **Coppola Vito**, nato ad Alcamo il 02/05/1961;
10. Avv. **Todaro Maria Grazia**, nato a Valderice il 09/10/1967;
11. Avv. **Piacentino Alberto**, nato ad Erice il 25/03/1971;
12. Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice il 22/12/1982;
13. Avv. **Alessandra Alessio**, nato a Borgomanero il 22/04/1979;

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;

Ritenuto che gli istanti risultano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che gli stessi non hanno mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

1. Avv. **Pirrone Claudio**, nato a Partinico il 21/07/1980;
2. Avv. **Coppola Giuseppe**, nato ad Erice il 24/02/1983;
3. Avv. **Fodale Apollonia**, nata a Trapani il 24/08/1971;
4. Avv. **D'Angelo Eugenio**, nato a Trapani il 04/01/1955;
5. Avv. **Leone Ernesto Giuseppe**, nato a Palermo il 15/08/1965;
6. Avv. **Strade Giuseppa Katiuscia**, nata ad Erice il 12/02/1975;
7. Avv. **Alagna Salvatore**, nato a Trapani il 05/04/1958;
8. Avv. **Alcamo Stefania**, nata a Castelvetro il 17/04/1980;
9. Avv. **Coppola Vito**, nato ad Alcamo il 02/05/1961;
10. Avv. **Todaro Maria Grazia**, nato a Valderice il 09/10/1967;
11. Avv. **Piacentino Alberto**, nato ad Erice il 25/03/1971;
12. Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice il 22/12/1982;
13. Avv. **Alessandra Alessio**, nato a Borgomanero il 22/04/1979.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ **Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentata in data 31/03/2017 dall'Avv=====dell'Albo degli Avvocati con anzianità 28/02/2006.

Riferisce che dalle risultanze del sistema informatico l'Avv =====, nonostante l'autocertificazione attestante l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 11 della L. 247/2012, non risulta in regola con gli obblighi formativi sia con riferimento al singolo anno 2015 che per il triennio 2014/2016. Il Consiglio dispone di richiedere all'iscritto chiarimenti ovvero di integrare la domanda con la documentazione comprovante i crediti formativi maturati nell'anno 2015.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI**), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13/03/2017 dall'Avv. **Di Maria Giovanna**, nata a Ferrara il 04/05/1978, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale - ex art. 23 L. 247/2012 - degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici tenuto da questo Ordine.

Il Consiglio, vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione allegata;

Ritenuto che l'Avv. **Di Maria Giovanna**, come dalla stessa preannunciato nel corso della comparizione personale del 30/03/2017, ha ottenuto la cancellazione dall'albo ordinario degli avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Siena, giusta delibera adottata in data 6 aprile 2017 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena ed acquisita agli atti di questo Consiglio in data 7 aprile 2017;

Ritenuto, pertanto, che, per effetto della cancellazione dall'Albo di Siena, sono cessati i motivi ostativi alla chiesta iscrizione nell'elenco speciale, al quale l'Avv. **Di Maria Giovanna**, oggi, può essere iscritta in quanto esclusivamente addetta, con contratto di lavoro a tempo determinato, all'ufficio legale istituito presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ad unanimità

DELIBERA

di iscrivere l'avv. **Di Maria Giovanna**, nata a Ferrara il 04/05/1978, nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli Enti pubblici tenuto presso questo C.O.A. con esercizio limitato alle cause ed agli affari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Subordina l'esercizio della professione di avvocato con le limitazioni di cui sopra – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta il 27 aprile 2017 ore 14,00.

Si dà atto che alle ore 14,14 entra in aula il Consigliere Avv. Stefano Paolo Genco e che pertanto risultano presenti n. 7 consiglieri.

§ **Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI)**, il Consigliere Segretario riferisce che il Sindaco del Comune di Alcamo, Avv. Domenico Surdi, ha riscontrato la nota 877/2017 del 09/03/2017 del Consiglio, comunicando che, a seguito della recente riorganizzazione degli uffici comunali, l'Avvocatura Comunale è stata collocata in Staff al Sindaco. Il Consiglio, preso atto della nota del Sindaco di Alcamo, si riserva eventuali ed ulteriore verifiche sulla corretta osservanza delle norme in materia di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale.

§ **In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 4/4/2017 dall'Avv. **Mazzara Rosaria**, nata ad Erice (TP) il 10/10/1973, volta ad ottenere la concessione del nulla-osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Roma a seguito del trasferimento del domicilio professionale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed udita la relazione del Consigliere Segretario sulla posizione del professionista;

Ritenuto che:

- l'Avv. **Mazzara Rosaria** è stata iscritta nell'Albo degli Avvocati tenuto da quest'Ordine con delibera consiliare del 16/01/2001 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 12/02/2001 (prescritto giuramento per l'esercizio della professione forense prestato in data 21/02/2001 innanzi il Tribunale Penale di Trapani);
- l'Avv. **Mazzara Rosaria**, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 81 del T.U. approvato con D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/02/2005, n. 25, è stata iscritta nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto da quest'Ordine per i processi civili e per gli affari di volontaria giurisdizione con decorrenza dal 08/11/2005;
- l'Avv. **Mazzara Rosaria** risulta in regola con l'adempimento degli obblighi di formazione professionale di cui al Regolamento per la formazione continua del C.N.F. sino al triennio formativo 2014/2016;
- a carico della stessa non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;
- il predetto avvocato non è mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari;

- la stessa risulta in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo per l'anno 2017;

Visto l'art. 15, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'art.1, comma 2 e 3, della L. 4 marzo 1991, n.67 (modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento della professione di avvocato); Ad unanimità,

DELIBERA

di concedere all'Avv. **Mazzara Rosaria**, nata ad Erice (TP) il 10/10/1973, nulla-osta per il trasferimento d'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Roma; e ciò con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Albo a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Roma.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 3/4/2017 dell'Avv. **Di Falco Tiziana**, nato ad Erice (TP) il 29/09/1972, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Di Falco Tiziana** è stata iscritta al n. 467 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 13/7/2004 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 9/8/2004;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Di Falco Tiziana** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Di Falco Tiziana**, nato ad Erice (TP) il 29/09/1972. Dispone, altresì, di concedere all'Avv. **Di Falco Tiziana** l'esonero dal pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2017, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo pari ad **25,82 (venticinque/82)** dovuto al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 35, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Manda alla segreteria per la notifica del presente provvedimento all'interessata.

Avverte, infine, che la cancellazione dall'Albo professionale non fa venir meno l'obbligo dell'invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell'anno successivo a quello dell'avvenuta cancellazione (Mod. 5/2018) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Prosperini Gianluca**, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990;

Dott. **Parrinello Antonino**, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989;

Dott.ssa **Asaro Maria**, nata a Palermo il 22/11/1992;

Dott.ssa **Schifano Eva**, nata a Palermo il 26/08/1988;

Dott.ssa **Ruvolo Rossella**, nata a Palermo il 26/11/1992;

Dott. **La Grutta Simone**, nato ad Erice (TP) il 07/11/1991;

Dott.ssa **Alesi Maria Chiara**, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze e la documentazione allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Prosperini Gianluca**, nato ad Erice (TP) il 10/10/1990;

Dott. **Parrinello Antonino**, nato ad Erice (TP) il 27/11/1989;

Dott.ssa **Asaro Maria**, nata a Palermo il 22/11/1992;

Dott.ssa **Schifano Eva**, nata a Palermo il 26/08/1988;

Dott.ssa **Ruvolo Rossella**, nata a Palermo il 26/11/1992;

Dott. **La Grutta Simone**, nato ad Erice (TP) il 07/11/1991;

Dott.ssa **Alesi Maria Chiara**, nata ad Alcamo (TP) il 24/11/1992.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 4/4/2017 della Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20.05.1982, iscritta al **N. 2719** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **26/07/2016**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

Ritenuto che è già decorso il semestre d'iscrizione richiesto dalla legge 247/2012, perché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

DELIBERA

di ammettere la Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20.05.1982, ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'avvocato **Giuseppe De Luca**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta .

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Milazzo Valentina**, nata a Marsala (TP) il 20.05.1982 nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato Giuseppe De Luca.

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. "**DISPOSIZIONI IN TEMA DI SPESA E DI ECONOMATO PER L'ACQUISTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI**", argomento posto all'esame del Consiglio su iniziativa del Consigliere Avv. Salvatore Maria Cusenza, il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Cusenza, rinvia alla prossima seduta.

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. "**NOMINA MEDICO COMPETENTE (D.Lgs 81/2008)**", il Consigliere Segretario comunica che l'Ordine dei Medici di Trapani, con nota del 31/03/2017, ha riscontrato la richiesta di segnalazione di un terna di professionisti ai fini della nomina del medico competente così come prescritto dal D.Lgs. 81/2008, inoltrando a mezzo pec l'elenco di tutti i medici competenti della provincia di Trapani. Il Consiglio dispone prendersi contatti con il Dott. Bonura Pietro.

§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G. "**PRATICA FORENSE – CONVENZIONE UNIVERSITA' PER ANTICIPAZIONE SEMESTRE DI PRATICA**":

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, stante che gli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense" hanno introdotto la possibilità di anticipare i primi sei mesi del tirocinio professionale (c.d. pratica forense), durante il quinto anno del corso di studi in Giurisprudenza; che tale possibilità è stata ulteriormente regolamentata dal D.M. N. 70/2016 e dalla Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche e che in forza delle predette disposizioni, i Consigli dell'Ordine possono stipulare con le Università una o più Convenzioni, per regolamentare le modalità del semestre di tirocinio anticipato, ha proposto un incontro, per discutere sulla possibilità di stipulare la convenzione in questione e concordare, eventualmente, le modalità operative per addivenire ad un testo condiviso anche con tutti gli Ordini del Distretto. Il Consiglio dà incarico al Presidente di prendere contatti con i Presidenti del Distretto.

§ Passando al sedicesimo punto posto all'O.d.G. "FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA":

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- L'Avv. Domenico Amoroso, con e-mail del 25/03/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO del Convegno di presentazione del libro "L'informazione giudiziaria in Italia", primo libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, curato dall'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, che si terrà il 6 maggio 2017, a Trapani, nell'aula "Giovanni Falcone" del Tribunale. Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 6 crediti di cui n. 3 in materia obbligatoria.

- L'Avv. Salvatore Maria Cusenza, con nota del 30/03/2017, ha richiesto il patrocinio gratuito e l'accREDITAMENTO del Convegno di presentazione del libro "Mafia – Vita di un uomo di Mondo", Organizzato dall'Associazione Nazionale di lotta contro le illegalità e le mafie Antonino Caponnetto, che si terrà il 13 maggio 2017, a Trapani, nell'aula "Giovanni Falcone" del Tribunale. Il Consiglio delibera l'accREDITAMENTO dell'evento con il riconoscimento di n. 4 crediti. Dispone altresì richiedersi disponibilità utilizzo aula.

- L'Avv. Pietro Bruno, quale Referente dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento OCC ODCEC Trapani, con nota del 03/04/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO delle attività formative che saranno tenute, per il periodo Maggio – Luglio 2017, dagli stessi Gestori della Crisi del suddetto Organismo. Ogni incontro di 3 ore sarà così strutturato: 1 h Relazione del Gestore della Crisi – 1h lettura e commento della Giurisprudenza sul tema

della Relazione – 1h Dibattito tra i partecipanti. Il programma dettagliato dei corsi è allegato all'istanza. Il Consiglio delibera l'accreditamento delle iniziative con il riconoscimento di n. 3 crediti ad evento.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. Alessandra Augugliaro, con istanza del 30/03/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per:

- tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013;

- la partecipazione all'incontro in materia di "Usura – aspetti civilistici ed eventuali implicazioni in sede penale" organizzato nell'anno 2016 dai Magistrati coordinatori del tirocinio;

- la partecipazione a tavole rotonde e o incontri con cadenza mensile per la durata del tirocinio fino a maggio 2016 per la discussione e l'esame delle massime delle sentenza dei giudici formatori;

- la redazione del massimario del Giudice del lavoro e del Giudice delle locazioni;

- la frequenza del corso on-line Magistratura 2015-2016.

La stessa non ha prodotto alcuna documentazione comprovante lo svolgimento delle attività formative.

Il Consiglio rigetta la richiesta di riconoscimento crediti formativi riguardante il tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 trattandosi di ipotesi non contemplata nel quadro normativo e regolamentare di riferimento (L. 247/2012 - Regolamento CNF). Sospende ogni decisione in ordine alle altre attività invitando l'iscritta a fornire riscontro documentale delle attività formative svolte.

§ Passando al diciassettesimo punto posto all'O.d.G. "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE":

- Il C.N.F., con nota del 30/3/2017, in previsione dei lavori del tavolo ministeriale in tema di patrocinio a spese dello stato ha richiesto l'inoltro di eventuali osservazioni, proposte, materiale, possibilmente entro il 06/04/2017. Il Consiglio prende atto.

-La Commissione per la Storia dell'Avvocatura presso il C.N.F., con nota del 31/3/2017, ha richiesto la compilazione di un questionario di rilevazione quale primo contributo alla formulazione di indicazioni più sistematiche e coerenti riguardo alle biblioteche e archivi esistenti presso gli Ordini degli Avvocati . Il Consiglio prende atto.

§ Passando al diciottesimo punto posto all'O.d.G. "UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA":

-L'U.O.F.S., con nota del 28/03/2017, ha reso nota la convocazione Assemblea Unione Ordine Forensi Siciliani per i gg 5-6 maggio 2017 in Catania. Il Consiglio delega alla partecipazione il Presidente, il Consigliere Avv. Genco ed un terzo consigliere .

§ Passando al diciannovesimo punto posto all'O.d.G. "ASSOCIAZIONE ANTI RACKET e antiusura di Trapani":

- L'Associazione antiracket ed antiusura di Trapani, con nota del 6/4/2017, ha richiesto il versamento della quota associativa per l'anno 2017 pari ad € 300,00 . Il Consiglio autorizza il pagamento del contributo 2017 pari ad € 300,00, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al ventesimo punto posto all'O.d.G. "PAGAMENTO RIMBORSI E FATTURE"

- La Trapani Tours di Trapani Aldo Baldassare, con ricevuta fiscale del 30/03/2017 ha richiesto il pagamento della somma di €. 200,00, quale corrispettivo per servizio transfer del 28/03/2017 (Trapani - Aeroporto Palermo) e 29/03/2017 (Aeroporto Palermo - Trapani) in occasione della partecipazione di n. 2 delegati all'Evento Esperienze a confronto 2017, organizzato dal CNF. Il Consiglio delibera il pagamento della somma pari ad € 200,00 in favore di Trapani Tours di Trapani Aldo Baldassare autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Poste Italia SpA, con con fattura del 31/03/2017, ha richiesto il pagamento della somma di €. 35,38, quale corrispettivo per emissione telegrammi dall'01/01/2017 al 28/02/2017. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 35,38 in favore di Poste Italia SpA autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- La Lextel SpA, con fattura del 03/04/2017, ha richiesto il pagamento della somma di €. 427,00, quale corrispettivo per servizi area penale – trascrizioni verbali d'udienza dall'01/04/2017 al 31/03/2018. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 427,00 in favore di Lextel SpA autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- La GdS Media & Communication Srl, con fattura del 31/03/2017, ha richiesto il pagamento della somma di €. 141,15, quale corrispettivo per pubblicazione necrologio in memoria Dott.ssa Carrillo Anna Rosa – Cancelliere del Tribunale di Trapani. Il Consiglio delibera il pagamento della fattura pari ad € 141,15 in favore di GdS Media & Communication Srl autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- L'Avv. Umberto Coppola, con istanza del 06/04/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 144,00 per la partecipazione Esperienze a confronto 2017, organizzato dal CNF tenutasi a Roma lo scorso 29 marzo 2017. Il Consiglio delibera di autorizzare il rimborso di € 144,00 in favore dell'Avv. Umberto Coppola, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- La dipendente Martines Manuela, con istanza del 06/04/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 162,00 per la partecipazione Esperienze a confronto 2017, organizzato dal CNF tenutasi a Roma lo scorso 29 marzo 2017. Il Consiglio delibera di autorizzare il rimborso di € 144,00 in favore della Sig.ra Martines Manuela, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al ventunesimo punto posto all'O.d.G. "VARIE" :

- La Elle Assicurazioni, con nota dell'11/03/2017, ha trasmesso proposta di convenzione per gli iscritti offrendo condizioni vantaggiose per polizze RC professionale ed infortuni. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,45 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola